Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 118.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Caterina, in Montechiaro di Asti, con la parrocchia di San Bartolomeo, nello stesso Comune.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 12 agosto 1958, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Caterina, in Montechiaro di Asti, con la parrocchia di San Bartolomeo, nello stesso Comune

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 119.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, nel comune di Colleferro (Roma).

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Segni in data 26 ottobre 1957, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 13 agosto 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS ma Immacolata nel comune di Colleferro (Roma).

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 7 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Valverde, in zona « Villaggio Operaio » del comune di Iglesias (Cagliari).

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 9 maggio 1957, integrato con altro decreto di pari data e con quattro dichiarazioni di cui la prima, la seconda e la terza del 18 marzo 1958 e la quarta del 7 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Valverde, in zona « Villaggio Operaio » del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Fossanova di Priverno (Latina).

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Terracina, Priverno e Sezze in data 11 giugno 1950, integrato con due postille rispettivamente del 27 ottobre 1957 e del 29 marzo 1958 e con due dichiarazioni del 12 ottobre 1954 e del 29 marzo 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Fossanova di Priverno (Latina), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa abaziale monumentale omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, il *Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 1 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nella città di Bologna.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 6 luglio 1956, integrato con altri due decreti del 20 febbraio e 3 settembre 1958 e con due dichiarazioni del 21 febbraio e 12 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nella città di Bologna, e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto il *Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 5. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Gualdo Tadino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia) — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto, dalle elezioni del 27 maggio 1956, di diciassette consiglieri delle correnti politiche di sinistra e di tredici delle correnti di centro

Dato il rapporto di forze tra i due gruppi, non fu difficile la elezione del sindaco e della Giunta municipale e sembrò che la ben definita maggioranza obiettivamente omogenea, dalla quale detti organi erano stati espressi, dovesse poter garantire, stabilmente, le condizioni di funzionalità della Civica amministrazione

Non tardarono, invece, a manifestarsi, in seno a quello schieramento, gravi screzi e dissensi che ne determinarono in breve la divisione, provocando le dimissioni del sindaco e della Giunta e la costituzione di nuovi Organi, su base minoritaria, col tacito appoggio esterno di uno dei gruppi fino allora all'opposizione

Ma tale soluzione ha dimostrato ben presto la sua precarietà, condizionata com'era ad un ambiguo compromesso tra forze politicamente eterogenee la cui collaborazione, di fatto, si è resa sempre difficile, incerta e, alla distanza, non più sostenibile

Dopo un periodo di stentata attività amministrativa e di instabile equilibrio, sintomaticamente espresso anche dalla frequenza delle dimissioni in seno alla Giunta municipale, la crisi già da tempo latente assumeva forma concreta, nell'agosto del 1958, in occasione di una mozione di sfiducia presentata nei riguardi del sindaco, ma che implicava, chiaramente, una verifica della maggioranza in ordine alla validità dell'intera formula di governo.

L'esito della votazione (quindici voti a favore e quindici contrari) rivelava, inequivocabilmente, che quella base maggioritaria, su cui l'Amministrazione in carica aveva ritenuto di poter contare, non esisteva, di fatto, in seno al Consiglio comunale e che, per di più, l'allineamento delle forze, quale era venuto a risultare, in due blocchi contrapposti, numericamente equivalenti, non offriva alcuna prospettiva di soluzioni positive per la funzionalità della Civica rappresentanza

D'allora, infatti, all'attività assai ridotta e contrastata della Giunta municipale, ha fatto riscontro la paralisi quasi totale dell'Organo consiliare, le cui pur numerose sedute si sono sistematicamente risolte in un nulla di fatto per la costante parità di voti contrari e favorevoli registratasi sugli argomenti, anche dei più urgenti ed essenziali, portati in discussione

Il Prefetto di Perugia ha sperimentato tutti i mezzi consentitigli dalla legge per cercare di indurre i gruppi consiliari alla composizione dei loro contrasti, nel superiore interesse della cosa pubblica, ma nè i rilievi che hanno accompagnato i ripetuti inviti di commissari per supplire all'inerzia del Consiglio, nè le convocazioni disposte d'ufficio, con determinazione degli oggetti da trattare, nè il duplice, formale richiamo rivolto al Consiglio stesso, per una concreta ripresa delle funzioni deliberative, sono valsi a rimuovere le cause, profondamente radicate, della crisi interna di quella rappresentanza elettiva

Trascinandosi, così, da molti mesi e minacciando di perpetuarsi indefinitamente tale insostenibile situazione di ristagno della vita amministrativa, con l'accantonamento dei fondamentali e più urgenti problemi cittadini, il Prefetto di Perugia, in vista di una nuova seduta del civico Consesso, fissata per il 23 febbraio 1959, faceva notificare ai singoli consiglieri, onde porli inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, un'ulteriore e più perentoria diffida ad assolvere ai doveri del loro ufficio, richiamando i precedenti analoghi inviti rimasti infruttuosi ed avvertendo, in modo esplicito e definitivo, che nel caso di mancata definizione, anche in quella seduta, dei numerosi affari riportati all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai non pochi adempimenti di carattere obbligatorio e non più differibili, primo fra tutti l'approvazione del bilancio, si sarebbe resa inevitabile l'estrema misura prevista dall'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale

Ma neppure tale solenne richiamo sortiva miglior esito, poichè nell'adunanza suddetta, dopo le solite polemiche e le affermazioni di principio che confermavano l'assoluta intransigenza degli opposti schieramenti, il Consiglio comunale non riusciva ad approvare il bilancio preventivo e la seduta veniva, quindi, tolta, ritenendosi inutile procedere alla discussione degli altri argomenti ed inevitabile — per riconoscimento degli esponenti dei vari gruppi — una gestione commissariale del Comune

Di fronte a tale conferma dell'organica incapacità del Consiglio comunale di Gualdo Tadino di assolvere ai compiti commessigli dalla legge, il Prefetto di Perugia ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art 323 sopracitato, disponendone, frattanto, la sospensione, coi poteri di cui all art 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839

Considerata l'impossibilità, ampiamente dimostrata, di superare per le vie ordinarie la paralisi funzionale che da tempo travaglia quella rappresentanza elettiva rimasta persistentemente carente, nonostante i numerosi interventi e le ripetute, formali diffide dell'autorità, anche in ordine a precisi adempimenti obbligatori e di carattere essenziale si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento proposto

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Gualdo Tadino e la nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott Francesco Santoro, direttore di sezione della Prefettura

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro. SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia), per gli insanabili contrasti interni che hanno diviso i suoi componenti in due blocchi contrapposti, di eguale forza numerica, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare, omettendo anche di provvedere, nonostante i reiterati e formali richiami del prefetto, ad essenziali adempimenti obbligatori per legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Santoro, direttore di sezione della Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1959.
Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicali ed agrario ai fini dell'imposta complementare per il 2° semestre 1959 e per l'anno 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Visti gli articoli 3, 135, 277 e 278 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità di regolare, in conformità alle disposizioni del citato testo unico, la valutazione dei redditi dominicali e agrari agli effetti dell'imposta complementare per il secondo semestre 1959 e per l'anno 1960;

Decreta:

Art. 1.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'imposta complementare progressiva per il secondo semestre del 1959 e per l'anno 1960, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1958 59, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale a norm dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisori dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agra rio, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicat per dodici agli effetti della relativa imposta reale, son moltiplicati per quattro.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sostituiscon quelle contenute nel decreto Ministeriale 21 ottob 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 de 19 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte de conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repul blica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1959
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 203. — BENNATI

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio ge nerale tra i Consorzi di bonifica del Polesine, costituit con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 195 e dell'Ufficio stralcio, costituito con decreto del President della Repubblica 1° marzo 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Presidenziale 14 gennaio 1952, reg strato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1952 al regi stro n. 2, foglio n. 132, col quale fu costituito il Con sorzio generale fra i Consorzi di bonifica del Polesine col compito di provvedere allo studio, alla progettazion e alla esecuzione in concessione delle opere pubblich di bonifica resesi necessarie in conseguenza dell'allu vione prodotta dalle rotte del Po;

Visto il decreto Presidenziale 1° marzo 1955, regi strato alla Corte dei conti il 14 aprile 1955 al registr n. 7, foglio n. 42, col quale si provvide alla costituzion di un nuovo ordinamento dei Consorzi del Polesine e s dispose la soppressione del Consorzio generale deman dando la liquidazione e la chiusura delle gestioni tec niche e dei rendiconti economici delle opere concesse a Consorzio generale, ad un ufficio stralcio retto da u commissario ministeriale;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1955, n. 1492 col quale il dott. Vincenzo Mancinelli, già vice commis sario del soppresso Consorzio generale, fu nominat commissario governativo del citato ufficio stralcio;

Vista la nota 5 gennaio 1956, n. 1, con la quale venn conferita ad una Commissione composta dall'ispettor generale dott. Pasquale De Cillis, del vice president del magistrato alle acque dott. Ranieri Gioli e del cap della Ragioneria presso il medesimo Istituto dott. Giu seppe Trischitta, l'incarico di procedere alla revision e alla chiusura amministrativo-contabile della gestione sia del Consorzio generale, sia dell'ufficio stralcio;

Vista la ministeriale 16 novembre 1956, n. 3663, co la quale la chiusura della gestione venne stabilita en

tro due mesi dalla data di presentazione dell'ultimo certificato di collaudo generale relativo alla liquidazione delle opere concesse dal Ministero;

Vista la relazione 30 giugno 1958 del Commissario governativo dell'ufficio stralcio;

Vista la relazione del Collegio dei revisori in data 30 novembre 1958 e gli allegati relativi, nella quale è ampiamente illustrato l'andamento e il risultato delle gestioni;

Visto il conto consuntivo al 30 novembre 1958, firmato dal Collegio dei revisori, che presenta le seguenti risultanze:

Entrate L. 5.381.528.447
Uscite L. 5.374 095.666;

Considerato che il citato Collegio dei revisori ha accertato che le cifre esposte nel consuntivo e relative alle riscossioni e ai pagamenti rilevati dai registri tenuti dall'Ente, trovano corrispondenza con il saldo risultante dal conto tenuto dal tesoriere cassiere;

Considerato che successivamente alla predetta data del 30 novembre il commissario ha provveduto da un lato ad eseguire alcuni altri pagamenti autorizzati dal Ministero, dall'altra ad introitare l'importo di alcune cauzioni telefoniche e gli ulteriori interessi, nel frattempo maturatisi, sul conto del tesoriere;

Che pertanto la gestione dell'ufficio stralcio si è chiusa con un avanzo di L. 7 301.750 già versata alla Cassa di compensazione costituita fra i Consorzi di bonifica, rientranti in quello generale soppresso, giusta autorizzazione data con ministeriale 30 aprile 1953, n. 425.

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio generale tra i Consorzi di bonifica del Polesine costituito col decreto Presidenziale 14 gennaio 1952 e dell'ufficio stralcio costituito col decreto Presidenziale 1° marzo 1955, è chiusa.

Art. 2.

Sono approvati, il conto consuntivo finale 30 novembre 1958 e le risultanze della gestione di cui alle premesse.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: RUMOR

(1935)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Savona, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Cooperativa predetta nonchè irregolarità amministrative e contabili;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa stessa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota della Prefettura di Savona n. 5174 del 23 febbraio 1959;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Savona, costituita con atto 22 marzo 1955 del notaio Luca Giacardi, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Antonio Alassio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1934)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera di Roma - Campionaria nazionale » e nella « VI Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Viste le domande avanzate dagli Enti organizzatori delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle manifestazioni qui appresso indicate, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse:

1. « VII Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma, dal 30 maggio al 14 giugno 1959;
2. « VI Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma, dal 15 giugno al 4 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 marzo 1959

Il Ministro: COLOMBO

(1933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 338, il comune di Pisoniano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 300 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1927)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 27, il comune di Forchia (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 310 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1931)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 340, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1912)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. [illegible] Interno, foglio n. 335, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1913)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 327, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 560 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1914)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 326, il comune di Riolo Terme (Ravenna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 410 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1915)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 325, il comune di San Leo (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1916)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 333, il comune di Pennabilli (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 580 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1917)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 332, il comune di Novafeltria (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24 870 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1918)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 330, il comune di Monteciccardo (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 730 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1919)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 331, il comune di Mondolfo (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1920)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 219, il comune di Bitonto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1921)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 129, il comune di Seren del Grappa (Belluno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1922)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 343, il comune di Selva di Progno (Verona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 640 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1923)

Autorizzazione al comune di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 342, il comune di Stregna (Udine) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 420 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1924)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 341, il comune di Pagani (Salerno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1925)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 339, il comune di Papozze (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1926)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 337, il comune di Olevano Romano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.535.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1928)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 328, il comune di Roccaforzata (Taranto) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.570.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1929)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 365, il comune di Prepotto (Udine) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1930)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 300, il comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.200.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1853)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 296, il comune di Senigallia (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1855)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 298, il comune di Morro d'Alba (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1856)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di: 1) « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana »; 2) « lingua e letteratura francese » e 3) « filologia medioevale ed umanistica », presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana », 2) « lingua e letteratura francese » e 3) « filologia medioevale ed umanistica ».

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre suindicate, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1981)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Seregno (Milano).

Con decreto Ministeriale n. 300.8.60100 in data 4 marzo 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal sig. Nobili Antonio, con atto unilaterale in data 17 ottobre 1957, di un appezzamento di terreno sito nel comune di Seregno (Milano) indicato nel catasto comunale al mappale 2978-*a*, confinante a nord con la via Schiapparelli, ad est ed a sud con proprietà Nobili, ad ovest con la via privata Molteni, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino alle seguenti condizioni:

a) l'Opera dovrà adibire il terreno ad area edificatoria per una propria istituzione, da realizzarsi entro due anni dalla accettazione della disposta liberalità, salvo caso di forza maggiore, per cui il donante si è dichiarato disposto a concedere un termine suppletivo di un anno;

b) la costruzione dovrà essere dedicata al nome di Francesco Nobili zio paterno del donatore, morto a Seregno il 21 agosto 1939, apponendo altresì nell'atrio della costruzione una lapide commemorativa, allo stesso nome, la cui spesa viene assunta dal donante.

(1882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 10 febbraio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Num. d'ord.	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione – Data	Decreto Presidenziale di espropriazione – N.	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità – Data	Gazzetta Ufficiale – N.	Gazzetta Ufficiale – Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi – N. in data 10-2-1959	Registrazione alla Corte dei conti – Data	Reg. Atti N.	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale) L.	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale) L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	LOIACONO Beniamino fu Michele	27-12-52	3721	2- 3-54	119	25- 5-54	5642/3546	11- 3-59	5	156	315.000	5.000	Banco Napoli	Sede Bari	Bari
2	MANCONE Gennaro fu Alfonso	27-12-52	3724	16-10-54	16	21- 1-55	5643/3547	11- 3-59	5	157	795.000	35.000	Id	Id	Id.
3	MENDAIA Anna fu Giovanni Battista, maritata PIZZIRANI	27-12-52	3729	4- 2-55	105	7- 5-55	5644/3548	11- 3-59	5	158	810.000	55.000	Id	Id	Id.
4	MERO Fiorenzo di Gregorio	27-12-52	3731	4-12-54	75	1- 4-55	5645/3549	11- 3-59	5	159	505.000	30.000	Id	Id.	Id.
5	MORLINO Franco fu Leonardo	28-12-52	4267	26- 4-54	187	17- 8-54	5646/3550	11- 3-59	5	160	400.000	20.000	Id	Id	Id.
6	MOSCATELLI Elisa fu Nicola, maritata FARINA	27-12-52	3734	16-10-54	17	22- 1-55	5647/3551	16- 3-59	5	331	1.995.000	195.000	Id	Id	Id.
7	MOTTA Antonio fu Nicola	27-12-52	3735	15- 7-54	225	30- 9-54	5648/3552	11- 3-59	5	161	1.515.000	80.000	Id	Id	Id.
8	NATALE Domenico fu Carmine	27-12-52	3736	24-12-55	69	23- 3-56	5649/3553	11- 3-59	5	162	815.000	110.000	Id	Id	Id.
9	PARLATO Luigi fu Michele	27-12-52	3741	29- 5-54	197	28- 8-54	5650/3554	11- 3-59	5	163	180.000	15.000	Id	Id	Id.
10	PICCIRELLA Angelina fu Francesco Paolo	27-12-52	3748	27- 8-55	284	26-10-55	5651/3555	11- 3-59	5	164	5.040.000	470.000	Id	Id	Id.
11	PIRRO Giuseppe fu Ponziano	18-12-52	3278	24- 8-54	254	5-11-54	5652/3556	11- 3-59	5	165	1.330.000	75.000	Id.	Id	Id.
12	PLACENTINO Salvatore fu Giovanni	27-12-52	3749	14- 9-54	281	7-12-54	5653/3557	11- 3-59	5	166	195.000	10.000	Id	Id	Id.
13	POLO Candida fu Marco	27-12-52	3750	29- 5-54	197	28- 8-54	5654/3558	11- 3-59	5	167	310.000	20.000	Id	Id	Id.
14	SANFELICE DI BAGNOLI Maria fu Nicola	27-12-52	3758	4-12-54	75	1- 4-55	5655/3559	11- 3-59	5	168	520.000	35.000	Id	Id	Id.
15	SANGIOVANNI Mario fu Raffaele	27-12-52	3759	31- 7-54	253	3-11-54	5656/3560	11- 3-59	5	169	1.470.000	55.000	Id	Id	Id.
16	SPADA Michele fu Nicola	27-12-52	3768	18- 6-54	222	27- 9-54	5657/3561	11- 3-59	5	170	260.000	10.000	Id.	Id	Id.

Roma, addì 23 marzo 1959

Visto, p. il Ministro SCARANTINO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 febbraio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte ai cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6 ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 10-2-1959	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	CATALANO Giovanni fu Francesco	28-12-52	4243	27-12-53	73	30- 3-54	5659/3563	16- 3-59	5	326	1.110 000	25.000	Banco Napoli - Sede Bari	Bari
2	CERULLI Michelina fu Nicola, maritata VITACCA	28-12-52	4244	29- 5-54	199	31- 8-54	5660/3564	16- 3-59	5	325	485.000	25.000	Id. Id	Id
3	CURATO Francesco-Paolo fu Roberto	28-12-52	4248	26- 9-54	288	16-12-54	5661/3565	16- 3-59	5	324	435.000	15.000	Id. Id	Id
4	DE NOTARISTEFANO Laura fu Gianlorenzo	28-12-52	4251	31- 7-54	255	6-11-54	5662/3566	16- 3-59	5	323	1.150.000	285.000	Id. Id.	Id
5	FRAGGIACOMO Leonardo di Maurizio	28-12-52	4137	21- 6-55	213	15- 8-55	5664/3568	16- 3-59	5	322	8.055.000	750.000	Id. Id	Id.
6	GIANNELLI Maria di Vincenzo maritata DEL PRETE	27-12-52	3708	24-12-54	64	18- 3-55	5665/3569	16- 3-59	5	321	5 560.000	405 000	Id. Id	Id
7	GIOIA Vito fu Nicola (eredi)	28-12-52	4138	26- 4-54	185	14- 8-54	5666/3570	16- 3-59	5	320	4.355.000	700 000	Id Id	Id
8	GIOIA Vito fu Nicola (eredi)	28-12-52	4139	26- 4-54	186	16- 8-54	5667/3571	16- 3-59	5	319	5.790.000	875 000	Id Id	Id
9	MARESCA Giovanni fu Nicola	28-12-52	4147	26- 9-54	294	23-12-54	5668/3572	16- 3-59	5	318	28.855.000	3.020 000	Id Id	Id
10	MARESCA Giovanni fu Nicola	28-12-52	4148	26- 9-54	294	23-12-54	669/3573	16- 3-59	5	317	5.355 000	500.000	Id. Id	Id
11	MARINELLI Raffaele fu Luigi	28-12-52	4259	31- 7-54	253	3-11-54	5670/3574	16- 3-59	5	316	150.000	5 000	Id. Id	Id
12	PIGNATELLI Francesco di Paola fu Riccardo	28-12-52	4235	4- 2-55	105	7- 5-55	5671/3575	16- 3-59	5	315	295.000	20 000	Id. Id	Id
13	TAFURI Marianna fu Bernardino, in SANGIOVANNI	28-12-52	4151	31- 7-54	255	6-11-54	5672/3576	16- 3-59	5	314	4.495.000	345 000	Id. Id	Id

Roma, addì 23 marzo 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(1718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 14 febbraio 1959, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 le indennità ed i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 262 del 29 ottobre 1958, n 268 del 7 novembre 1958 e n 273 del 13 novembre 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Reg Agric.		Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			N.	Data	N.	Data	Data 14-2-1959 N.	Data	N	Foglio	Lire	Lire		
	Opera per la valorizzazione della Sila													
1	RIZZUTO Pietro Fedele fu Fedele	Carfizzi	850	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	5069/2973	12- 3-59	5	193	25 050.000	9.020.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	RIZZUTO Pietro-Fedele fu Fedele	Cirò	1434	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	5070/2974	12- 3-59	5	197	9.205.000	3 085.000	Id. Id.	Id.
3	RIZZUTO Pietro Fedele fu Fedele	Umbriatico	1025	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	5071/2975	12- 3-59	5	198	4.615.000	1.660.000	Id. Id.	Id.
4	RIZZUTO Pietro-Fedele fu Fedele	Umbriatico	1034	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	5072/2976	12- 3-59	5	199	21.525.000	7.745.000	Id. Id.	Id.
5	SICILIANI Mario fu Domenico	Cirò	996	16- 9-51	227 s. o	3-10-51	4736/2640	12- 3-59	5	201	6.090.000	2.175.000	Id. Id.	Id.
6	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, per le rispettive parti	Castelsilano	1019	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	4733/2637	12- 3-59	5	200	1.625 000	575.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 25 marzo 1959

Visto, p il *Ministro* SCARANTINO

(1718)

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Andali (Catanzaro), di complessivi ettari 29 06 80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1232 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta PALOPOLI Annina fu Ernesto, e trasferiti all Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 1 902 399 (lire unmilionenovecentoduemilatrecentonovantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5 comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 18 dicembre 1951

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n 11, particella n. 14, reddito dominicale: L. 1175,75

Corrige

Foglio n 11, particella n 14, reddito dominicale: L. 1175,76

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1678)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 233, è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso straordinario proposto dal sig Carlo Pecorini Manzoni avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi che rigettava il ricorso n. 2226 deciso il 15 novembre 1957.

(1881)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1959 al registro n 11, foglio n. 116, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 10 aprile 1957 proposto dai signori Giliberto Salvatore e Costa Giuseppa avverso il decreto 16 maggio 1956, n. 16694 del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, relativo a concessione contributo per riparazione fabbricato danneggiato da alluvioni.

(1764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi dell'8 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	643,75	644,25	644 —	644,25	644,50	644,69	644,375	644,50	644,62	644,50
Fr Sv	143,69	143,68	143,69	143,67	143,68	143,69	143,68	143,70	143,68	143,68
Kr. D.	90,23	90,19	90,20	90,18	90,20	90,20	90,18	90,20	90,20	90,20
Kr. N.	87,25	87,24	87,24	87,24	87,20	87,23	87,24	87,25	87,24	87,20
Kr. Sv	120,01	119,98	120 —	120 —	120 —	120 —	119,9875	120 —	120 —	119,98
Fol	164,50	164,50	164,49	164,51	164,50	164,50	164,4925	164,50	164,50	164,50
Fr B	12,43	12,433	12,4325	12,434	12,43	12,43	12,434	12,42	12,43	12,4325
Fr Fr.	126,59	126,58	126,61	126,59	126,55	126,59	126,59	126,60	126,58	126,58
I st	1747,50	1747,30	1747,125	1747,20	1746,50	1747,27	1747,375	1747,50	1747,30	1747,25
Dm occ	148,46	148,45	148,445	148,445	148,45	148,45	148,455	148,50	148,45	148,45
Scell. Austr.	23,98	23,9805	23,99	23,995	23,99	23,99	23,98875	23,97	23,99	23,99

Media dei titoli dell'8 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,15
Id 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	101,90
Redimibile 3,50 % 1934	91,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,95
Id. 5 % 1936	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	644,312
1 Franco svizzero	143,675
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	119,994
1 Fiorino olandese	164,501
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,592
1 Lira sterlina	1747,287
1 Marco germanico	148,45
1 Scellino austriaco	23,992

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

(Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione)

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1110, art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1, decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant' Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al benficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2). Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 2.

(*Domanda di ammissione*)

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dello aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3

(*Diario prove di esame e comunicazioni*)

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4

(*Prova di esame*)

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

(*Voto delle prove di esame*)

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

(*Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi*)

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta, dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

(*Graduatoria*)

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

(*Presentazione dei documenti*)

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato

dall'autorità militare competente Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare·

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili del competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva· certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro,

2) titolo di studio, come al n 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n 7) del primo comma In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art 7

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art 9

(Titoli che danno diritto a particolari benefici precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età).

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936. n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in

dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6 Detto documento non dev essere ripresentato per gli effetti del precedente art 8,

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata,

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione,

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, su carta bollata da L 100, rilasciato dall Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio Detto documento non dev essere ripresentato per gli effetti del precedente art 8,

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell autorità militare

Art 10

(*Nomina dei vincitori*)

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di 2ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art 11

(*Periodo di prova*)

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con un buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art 12

(*Commissione d esame*)

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame,

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1958
Registro n 5 *Lavoro e previdenza, foglio n* 237 — BARONE

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

a) Diritto del lavoro
b) Legislazione sociale,
c) Economia politica

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il resto in generale delitti e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene nozioni di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela polizia giudiziaria, sentenza e ordinanze), su elementi di contabilità di Stato, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato

N B - L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione

Il Ministro. VIGORELLI

ALLEGATO n 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV — Via Flavia n 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a . (provincia di) il giorno . domiciliato in . (provincia di) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza (o in scienze politiche) in data presso l Università di . . . . , di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso)

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . (francese o inglese o tedesca)

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell autenticazione, il visto del Capo dell ufficio presso il quale prestano servizio

(1692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n 802,

Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, n 2032 che istituisce due posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell Amministrazione centrale dei lavori pubblici

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n 1884, che istituisce un posto di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell Amministrazione centrale dei lavori pubblici e sopprime un posto di agente tecnico nella stessa Amministrazione,

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n 753 che istituisce un secondo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Visto il regio decreto 19 luglio 1940, n 1230, concernente l'istituzione di un terzo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n 375, recante modifiche alla precedente legge n 1312,

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 luglio 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, riguardante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1945, n. 518, sul riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie le disposizioni della legge n. 1180;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, relativa all'estensione dei benefici spettanti agli invalidi di guerra, agli invalidi per azioni singole e collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto Presidenziale 20 febbraio 1948, n. 1116 e regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, concernenti gli ex sminatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali e altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo le scadenze del termine sopraffissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare sotto la personale responsabilità nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) che abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e sia in possesso della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli, con l'indicazione degli estremi della patente medesima;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) che sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli;

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 32;

1) tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo

Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, di una proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 5 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età,

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni,

5) inoltre il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione nei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendono beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto

Art 4

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all art 2° del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse

Art 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano espulsi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione

Art 6

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con decreto Ministeriale motivato

Art 7

Il concorso è per titoli e sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica dopo la valutazione dei titoli stessi

L avviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerle

Al termine di ogni seduta dedicata a tali prove la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove pratiche (art 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957).

Art. 8.

Per sostenere le prove pratiche i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del quarto comma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art 10.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni — e secondo l'ordine dei punti riportati — nella valutazione dei titoli e nelle prove pratiche

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 citato nelle premesse.

Art 12.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove, i concorrenti dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 1ª) i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 delle autorità marittime competenti,

b) gli alto-atesini di cui al n 1 lettera c) dell'art 3 i documenti di rito,

c) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 del 18 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L 100,

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, ovvero il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*,

h) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido,

i) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera h) dovranno produrre il certificato mod 69 rilasciato in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del loro padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto Presidenziale 4 luglio 1956, numero 1117,

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L 100,

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

p) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953 n 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tali circostanze,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L 100,

r) le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza con data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi i caduti in guerra.

Art 13

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a presentare a pena di decadenza nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

3) diploma originale o copia autentica notarile ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale del titolo di studio di cui all'art 3, lettera e), del presente decreto Ministeriale di bando;

4) certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

Per i minori degli anni 21, il certificato la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

6) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il vincitore del concorso,

7) fotografia recente del candidato applicata sulla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi della domanda di ammissione al concorso,

8) documento militare

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare,

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva· certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto,

b) titolo di studio;

c) certificato medico

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 14

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art 13 e alla lettera *s*) dell'art 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione, di cui agli articoli 12 e 13

Art 15.

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale, Div. 1ª) dopo i termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 2, 12 e 13 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

Non è nemmeno ammessa la presentazione e l'invio alle sedi decentrate e periferiche dell'Amministrazione degli atti in parola

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno

Art 16

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 17.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art 13 i documenti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art 18

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale della carriera ausiliaria - ruolo agenti tecnici

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n 3

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1958

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1959
Registro n 8, *foglio n.* 215

(1392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli per il conferimento di sedici borse di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'esigenza di provvedere, per la qualificazione professionale di dirigenti di cooperative agricole, a complemento delle iniziative già realizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle regioni in cui il fenomeno cooperativo ha bisogno di una maggiore assistenza, al conferimento di borse di specializzazione pratica,

Ritenuto che tale iniziativa s'inquadra nell'attività di propaganda a favore della cooperazione agricola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

A' termini della legge 30 giugno 1954, n 493;

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di sedici borse di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole riservato a coloro che hanno frequentato i corsi per dirigenti di cooperative agricole delle regioni Campania Lucania e Puglia-Calabria svolti da questo Ministero rispettivamente nelle città di Napoli e di Bari

Art 2

Il perfezionamento pratico avrà luogo presso idonei organismi cooperativi ad indirizzo agrario, compresi gli stabilimenti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli

Art 3

La borsa di perfezionamento ha la durata di un anno e sarà costituita da un assegno complessivo di L. 900 000, da erogare in rate mensili posticipate di L. 75 000 ciascuna

Il Ministero potrà sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il beneficio della borsa a quei borsisti che si rendessero immeritevoli.

Art 4.

Per l'ammissione al corso gli aspiranti debbono presentare domanda in carta da bollo da L 200 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali, Div VIII, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

In tale domanda i candidati debbono indicare

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza;

2) possesso della cittadinanza italiana,

3) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso,

4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella stessa domanda i candidati debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere qualunque residenza venga loro assegnata all inizio o durante il godimento della borsa

Il Ministero si riserva di disporre eventuali trasferimenti nel corso di godimento della borsa di perfezionamento.

Art 5

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente articolo, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero

Art 6

Gli aspiranti saranno scelti da apposita Commissione di tre membri e di un segretario da nominarsi con successivo provvedimento

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 marzo 1959

Il Ministro RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Registro n 6, foglio n 105

(1966)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Viterbo, Treviso, Parma e La Spezia della classe prima e di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Barletta (Bari), Torre Annunziata (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) della classe seconda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti Ministeriali in data 31 marzo 1956 e 30 settembre 1957, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* nn 95 del 19 aprile 1956 e 260 del 19 ottobre 1957, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli a posti di segretario generale di prima classe vacanti nei comuni di Viterbo, Treviso, Parma e La Spezia della classe prima e di segretario generale di seconda classe vacanti nei comuni di Barletta (Bari), Torre Annunziata (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) della classe seconda,

Considerato che i suddetti concorsi non sono stati ancora espletati e che, atteso il lungo tempo trascorso dalla loro indizione, si rende opportuna la riapertura dei termini,

Vista la legge 27 giugno 1942 n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368 relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di prima classe vacanti nei comuni di Viterbo, Treviso, Parma e La Spezia della classe prima e di segretario generale di seconda classe vacanti nei comuni di Barletta (Bari), Torre Annunziata (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) della classe seconda.

Art 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748

Art 3

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il 10 maggio 1959, la domanda redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale e da assegno della Banca d Italia di L 300 (trecento) quale tassa di concorso intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso per le sedi predette i quali hanno facoltà di integrare, fino all'anzidetta data, la domanda stessa con altri titoli di merito

Art 4

Per quanto concerne la documentazione di rito ed i titoli di studio e di servizio da allegare alla domanda di ammissione e l'approvazione della graduatoria di merito del concorso si richiamano le disposizioni dei decreti Ministeriali 31 marzo 1956 e 30 settembre 1957, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* nn 95 del 19 aprile 1956 e 260 del 19 ottobre 1957, che si intendono qui integralmente riportate

Roma, addì 2 aprile 1959

p *Il Ministro* BISORI

(1946)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1958-59.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale,

Vista la legge 10 ottobre 1950, n 877,

Visto il decreto emanato dal Ministro per la difesa in data 10 gennaio 1958, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1958, registro n 6 Difesa-Marina, foglio n 28, che approva la notificazione di concorso per l'ammissione all Accademia navale di quarantacinque allievi del Corpo di Stato Maggiore, venticinque allievi del Corpo del Genio navale e sette allievi del Corpo delle Armi navali per l'anno accademico 1958-59,

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n 3, di aumentare di un decimo il numero dei posti da conferire ai concorrenti idonei per il Corpo di Stato Maggiore e del Genio navale elevandoli rispettivamente da quarantacinque a quarantanove e da venticinque a ventisette

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse

STATO MAGGIORE

1 Minervini Massimo
2 Tricarico Innocente
3 Sicurezza Eugenio
4 Picciotto Giovanni
5 Bullesi Diego
6 Ascoli Vincenzo
7 Messa Silvio
8 Andrich Giancarlo
9 Vascotto Vezio
10 De Simoni Sergio
11 Mercurio Sergio
12 Violante Giuseppe
13 Caggio Veniero
14 Rebagliati Franco
15 Sgarrino Nunzio
16 Di Geronimo Francesco
17 Corso Giovanni
18 Jori Alessandro Simone
19 Ardissone Arduino
20 Di Cecio Romano
21 Carapezza Giuseppe
22 Lombardi Roberto
23 Bonifazi Pietro
24 De Bernardo Bruno
25 Bonelli Antonio
26 Capecce Carmine
27 Ferri Luigi Eugenio
28 Marini Roberto
29 Tonini Romano
30 Schiroli Alfredo
31 Chiappini Leopoldo
32 Giungato Antonio
33 Zanon Claudio
34 Traversa Roberto
35 Carbonetti Ettore
36 Farneti Giuseppe
37 Gasparini Mario
38 Quarto Vito
39 Masullo Luciano
40 Mancinelli Paolo
41 Grazi Pier Angiolo
42 Germanò Elio
43 Campanella Bruno
44 Caso Alberto
45 Fedi Pierluigi
46 Del Toro Roberto
47 Zingarelli Bruno
48 Scarpa Alfonso
49 Cavaliere Giacomo
50 Iacuaniello Giuseppe
51 Armenise Nicola

GENIO NAVALE

1 de Iudicibus Mario
2 Burelli Augusto Romano
3 Somma Rosario
4 Chalp Pier Giovanni
5 Orlandi Luigi
6 Rossi Romano
7 Rizzo Renato
8 Pagliaricci Roberto
9 Monti Massimo
10 Basevi Fabrizio
11 Mazzoli Giuseppe
12 Delavigne Alfredo
13 Belletti Giulio
14 Piati Ettore
15 Lanteri Guido
16 Schiaramazzi Gianni
17 Fiorini Egisto
18 Castrogiovanni Massimo
19 Carrino Claudio
20 Gatti Benedetto
21 Di Gregorio Sergio
22 Ruggiero Vincenzo
23 Sciascia Vincenzo
24 Melissari Gianbattista
25 Campanile Francesco
26 Fenoglı Giuseppe
27 De Fano Vito
28 de Gregorio Rosario
29 Soro Giovanni
30 Maniscalco Paolino
31 Lo Manto Antonino

ARMI NAVALI

1 Calamai Bruno Marco
2 Pannacci Fabio
3 Carducci Agostini Giovanni
4 Setti Marco
5 Pitzurra Gabriele
6 Ferloni Alessandro
7 Afan de Rivera Costaguti Ascanio
8 Burgoni Angelo
9 Pili Paolo
10 Lacavara Giorgio

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui all'articolo precedente ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso aumentati come indicato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di merito:

STATO MAGGIORE

1 Minervini Massimo
2 Tricarico Innocente
3 Sicurezza Eugenio
4 Picciotto Giovanni
5 Bullesi Diego
6 Ascoli Vincenzo
7 Messa Silvio
8 Andrich Giancarlo
9 Vascotto Vezio
10 De Simoni Sergio
11 Mercurio Sergio
12 Violante Giuseppe
13 Gaggio Veniero
14 Rebagliati Franco
15 Sgarrino Nunzio
16 Di Geronimo Francesco
17 Corso Giovanni
18 Jori Alessandro Simone
19 Ardissone Arduino
20 Di Cecio Romano
21 Carapezza Giuseppe
22 Lombardi Roberto
23 Bonifazi Pietro
24 De Bernardo Bruno
25 Bonelli Antonio
26 Capecce Carmine
27 Ferri Luigi Eugenio
28 Marini Roberto
29 Tonini Romano
30 Schiroli Alfredo
31 Chiappini Leopoldo
32 Giungato Antonio
33. Zanon Claudio
34 Traversa Roberto
35 Carbonetti Ettore
36 Farneti Giuseppe
37 Gasparini Mario
38 Quarto Vito
39 Masullo Luciano
40 Mancinelli Paolo
41 Grazi Pier Angiolo
42 Germanò Elio
43 Campanella Bruno
44 Caso Alberto
45 Fedi Pierluigi
46 Del Toro Roberto
47 Zingarelli Bruno
48 Scarpa Alfonso
49 Cavaliere Giacomo

In considerazione che il concorrente Lombardi Roberto come sopra dichiarato vincitore, ha rinunciato, consenzienti i propri genitori all'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale, è dichiarato vincitore in sostituzione del predetto, il concorrente Iacuaniello Giuseppe classificatosi 50° della graduatoria del Corpo di Stato Maggiore.

GENIO NAVALE

1 de Iudicibus Mario
2 Burelli Augusto Romano
3 Somma Rosario
4 Chalp Pier Giovanni
5 Orlandi Luigi
6 Rossi Romano
7 Rizzo Renato
8 Pagliaricci Roberto
9 Monti Massimo
10 Basevi Fabrizio
11 Mazzoli Giuseppe
12 Delavigne Alfredo
13 Belletti Giulio
14 Piati Ettore
15 Lanteri Guido
16 Schiaramazzi Gianni
17 Fiorini Egisto
18 Castrogiovanni Massimo
19 Carrino Claudio
20 Gatti Benedetto
21 Di Gregorio Sergio
22 Ruggiero Vincenzo
23 Sciascia Vincenzo
24 Melissari Gianbattista
25 Campanile Francesco
26 Fenoglı Giuseppe
27 De Fano Vito

ARMI NAVALI

1 Calamai Bruno Marco
2 Pannacci Fabio
3 Carducci Agostini Giovanni
4 Setti Marco
5 Pitzurra Gabriele
6 Ferloni Alessandro
7 Afan de Rivera Costaguti Ascanio

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopra indicato ed ammessi, nei rispettivi Corpi, alla prima classe del corso normale dell'anno accademico 1958-59.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Registro n. 13 Difesa Marina, foglio n. 29 — BONATTI

(1910)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1232 del 12 gennaio 1959, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bisceglie e Sammichele di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto

Componenti:

Maggi dott. Pietro, medico provinciale;

Parvis dott. prof. Daniele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bari;

D'Agostino dott. prof. Lorenzo, docente in patologia medica;

Attimonelli dott. prof. Riccardo, ufficiale sanitario di Bari.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 1° aprile 1959

Il prefetto: GIURA

(1948)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 58881 e 59001, del 20 dicembre 1958, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, e disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Sforza Remo, vincitore della condotta medica di Santa Maria del Molise (ex Sant'Angelo in Grotte) ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenuto presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Festa Pasquale è assegnato alla condotta medica di Santa Maria del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 23 marzo 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(1891)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1958, n. 41576 Div. 3ª San., col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Vista la deliberazione in data 12 dicembre 1958, n. 368, del Consiglio comunale di Novara relativa alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara:

1. Sillani dott. Miranda . . . punti 136,35 su 200
2. Bellosta dott. Carlo . . . » 128,50 »
3. Paccagnino dott. Franco . . . » 126,375 »
4. Uglietti dott. Mario . . . » 123,75 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 26 marzo 1959

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Il dott. Miranda Sillani è dichiarato vincitore del concorso in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 26 marzo 1959

Il prefetto: SALERNO

(1890)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.